



Regolamento per l'ammissione dei Soci Ordinari

Art. 1 - ammissione

1. L'ammissione dei soci ordinari prevista dall'art. 4, comma 1 per le persone fisiche è possibile solamente se le stesse svolgono la loro attività all'interno della Compagnia senza scopo di lucro e con spirito dilettantistico ed abbiano mantenuto la qualifica di socio sostenitore nell'anno precedente alla domanda di ammissione. Per poter richiedere l'ammissione il candidato deve poter dimostrare su apposito modulo, sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal responsabile delle uscite, di aver partecipato alle uscite della CDP ed agli Allenamenti del proprio gruppo di settore senza avere effettuato più di tre assenze ingiustificate e con le frequenze alle uscite ed agli allenamenti previste nella tabella seguente:

Partecipazione in anni Percentuale di frequenza

Nell'ultimo anno - 80%

Media degli ultimi due anni - 70%

Media degli ultimi tre anni - 60%

2. Il candidato non deve avere ricevuto nell'ultimo anno provvedimenti disciplinari, deve avere mantenuto nella vita associativa un comportamento compatibile con le finalità previste nello statuto, del quale deve prendere integrale visione, e deve accettare e sottoscrivere i regolamenti e lo statuto dell'Associazione. La serietà del comportamento del richiedente ed il rispetto costante delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dagli organi di settore saranno elementi fondamentali per la formazione del giudizio di ammissione da parte della Commissione Tecnica.

3. La domanda di ammissione può essere presentata una sola volta all'anno e non oltre il 30 ottobre.

Art. 2 – durata del procedimento e presentazione al Consiglio

1. La richiesta del candidato che possieda i requisiti previsti all'art.1 del presente regolamento dovrà essere analizzata dalla commissione tecnica entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dai documenti attestanti la frequenza alle uscite ed agli allenamenti. La commissione tecnica sarà tenuta a motivare il diniego dell'ammissione al Consiglio Direttivo.

2. le candidature ammesse dalla Commissione Tecnica saranno presentate entro dieci giorni al Consiglio Direttivo che dovrà approvarle con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri entro e non oltre quindici giorni.

Art. 3 – ammissioni straordinarie

1. Il Consiglio ha la facoltà di conferire la qualifica di socio ordinario esprimendo un parere all'unanimità a persone che si siano dimostrate particolarmente utili alla funzionalità del gruppo storico anche se non direttamente impegnate nelle uscite o nelle manifestazioni.